

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO  
Sezione Terza Civile**

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis*/2015 R.G. promossa da

CLIENTI MUTUATARI

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: Bancari (**deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario**)

**Conclusioni per gli attori:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:*

*In via principale*

*Nel merito:*

*per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione da intendersi qui integralmente ritrascritti, in riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 27/04/2007 tra gli attori e Unicredit S.p.a., accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori siccome prevedenti la corresponsione ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari, dichiarando, ex art. 1815 c.c., non dovuti gli interessi, e*

*per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione in favore degli attori delle somme da questi pagati a titolo di interessi in forza del mutuo medesimo, in quella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge; ovvero, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto saldo debitore/creditorio tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dagli attori, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestatato per il contratto di mutuo.*

*In ogni caso all'esito di quanto sopra, dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestatato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale e depurate dalla quota interessi.*

*In via subordinata:*

*c) dichiararsi la nullità delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 1346-1418-1419 c.c., nonché incompatibili con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge n. 192/1998, individuando il saggio di interesse applicabile in loro sostituzione sulle rate scadute e da scadere, e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire agli attori la somma che sarà accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte per rate di ammortamento in scadenza, determinando un piano di ammortamento al tasso legale con quote di capitali costanti.*

*In via istruttoria:*

*Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta, n. 622 del 27 marzo 2018*

*si insiste per l'ammissione di Consulenza Tecnica D'Ufficio contabile, onde accertare l'usurarietà dei tassi pattuiti e l'effetto anatocistico dell'ammortamento; ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. avverso l'Istituto di Credito di tutte le quietanze inerenti il contratto, se inevasa, sul punto, l'istanza ex art. 119 TUB.*

*In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, per le quali i procuratori si dichiarano antistatari".*

### **Conclusioni per la convenuta:**

*"Nel merito: Respingersi, per le ragioni indicate in narrativa, tutte le domande formulate dagli attori in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto.*

*In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite interamente rifiusi. Si dichiara fin d'ora e per quanto necessita di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni dovessero venir formulate da parte attrice"*

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1) Con atto di citazione regolarmente notificato in data 8/07/2015 clienti hanno evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale Banca lamentando che nel contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, stipulato in data 27/04/2007, in regolare ammortamento, fossero stati pattuiti interessi usurari ed applicati interessi anatocistici per la previsione del piano di ammortamento a rata costante.

Hanno chiesto, pertanto, di accertare il carattere gratuito del mutuo con condanna della Banca alla restituzione di quanto percepito a titolo di interessi ovvero, in subordine, di rideterminare all'attualità l'esatto saldo debitorio/creditorio tra le parti, imputando i versamenti effettuati a pagamento del capitale prestato con il contratto di mutuo; in ogni caso, di dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo capitale prestato.

Si è costituita ritualmente in giudizio Banca contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti.

In particolare, l'Istituto di Credito ha sostenuto:

- la non usurarietà del tasso debitore pattuito;
- la non assoggettabilità degli interessi di mora alla normativa antiusura di cui alla L. 108/1996;
- l'erroneità della tesi per cui gli interessi corrispettivi e di mora dovrebbero essere sommati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia attesa la diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi;
- la legittimità del piano di ammortamento applicato.

Assegnati alle parti i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti.

All'udienza all'uopo fissata, la causa è stata trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni rassegnate dalla parti, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

2) Le domande formulate da parte attrice sono infondate e vanno integralmente rigettate.

### **Sugli interessi usurari**

*Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta, n. 622 del 27 marzo 2018*

Gli attori contestano l'addebito di interessi in misura usuraria sulla base di una perizia econometrica di parte, allegata all'atto di citazione (doc. n. 7 fascicolo attoreo).

Ai fini dell'invocata applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., rileva unicamente il momento della pattuizione degli interessi e non già il momento del loro pagamento. Ne consegue che non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi al momento della conclusione del contratto il tasso soglia, ma detto superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto.

Nel contratto di mutuo oggetto di causa (doc. n. 1 fascicolo attoreo) è stato pattuito (art. 5) un interesse corrispettivo fisso del 6,20% con ISC pari al 6,38%: tasso inferiore al tasso soglia vigente nel 2° trimestre del 2007 che per i mutui con garanzia reale a tasso fisso era pari all'8,58% in base alle rilevazioni della Banca d'Italia (doc. n. 3 fascicolo convenuta) e come riconosciuto dalla stessa parte attrice.

Si deve, pertanto, escludere la natura usuraria del tasso debitore contrattualmente pattuito.

Quanto agli interessi di mora, si ritiene che la valutazione in termini di usurarietà del contratto debba essere effettuata con esclusivo riferimento agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale.

Gli interessi moratori non costituiscono una forma di remunerazione in quanto la loro funzione è quella di sanzionare l'inadempimento del mutuatario sulla base di una previsione pattizia riconducibile al *genus* delle clausole penali.

Essi non possono, pertanto, essere considerati un corrispettivo del mutuo in quanto non costituiscono un costo economico necessario del prestito, ma un onere del tutto eventuale che può assumere rilievo solo nella fase esecutiva del contratto e in caso di ritardo nell'adempimento.

Ne consegue che la previsione del tasso degli interessi di mora deve considerarsi totalmente rimessa all'autonomia contrattuale.

Questo Tribunale è consapevole che vi è anche un diverso orientamento, diffuso nella giurisprudenza di merito, secondo cui anche gli interessi moratori rileverebbero ai fini del superamento del tasso soglia usura.

Si osserva, tuttavia, che tale orientamento non analizza la natura degli interessi moratori, ma parte dal presupposto che sussista una omogeneità tra gli interessi di mora e quelli corrispettivi.

Come già evidenziato, gli interessi di mora hanno una autonoma funzione, sostanzialmente risarcitoria, di liquidazione preventiva del danno patito dal mutuante per il ritardo nell'adempimento del mutuatario; rientrano quindi nella categoria delle prestazioni accidentali, prive di carattere corrispettivo che assumono rilievo solo in conseguenza dell'inadempimento del debitore.

Gli interessi moratori, proprio per la loro particolare natura e funzione risarcitoria, non possono essere assoggettati alla disciplina antiusura.

In tal senso depone l'interpretazione letterale dell'art. 644, 1° comma, c.p. il quale prende in considerazione ai fini del calcolo dell'usura solo gli oneri che costituiscono un corrispettivo della dazione di una somma di denaro o di altra utilità.

La circostanza che gli interessi moratori non rientrino tra gli oneri rilevanti per la verifica

*Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta, n. 622 del 27 marzo 2018*

dell'usura trova, peraltro, ulteriore conferma nel diritto comunitario (art. 19, par. 2, della direttiva 2008/48/CE) il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento.

Ancora, la previsione del 4° comma del novellato art. 1284 c.c. conferma che la normativa antiusura riguarda solo gli interessi corrispettivi, dal momento che questo prevede un tasso presumibilmente superiore a quello usurario; è contraddittorio che ciò che non sarebbe in ipotesi consentito alle parti (stabilire convenzionalmente interessi moratori "sopra-soglia") risultasse invece oggetto addirittura di un obbligo (a carico del debitore moroso) previsto dallo stesso legislatore.

Al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia deve, altresì, escludersi la possibilità di procedere ad una sommatoria del tasso degli interessi di mora e di quello previsto per gli interessi corrispettivi essendo le predette due categorie di interessi differenti per natura e modalità di calcolo.

La tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori dovrebbero essere tra loro sommati e considerati unitariamente, è infatti del tutto infondata ed illogica attesa la differenza ontologica tra le due tipologie di interessi (di cui solo la prima ha natura corrispettiva e può dunque rientrare nell'ambito di applicazione della legge 108/1996 ai fini della determinazione del TEG).

Trattasi di un'operazione assolutamente errata anche per l'impossibilità di ricorrere ad un metodo di calcolo uniforme poiché gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere, mentre l'interesse di mora è calcolato solo sulla rata scaduta e per i giorni di effettivo ritardo dalla scadenza.

Alla luce delle considerazioni svolte, la pretesa attorea di operare, ai fini della valutazione dell'eventuale superamento del tasso soglia, una sommatoria del tasso di interesse corrispettivo con il tasso di interesse di mora appare del tutto priva di fondamento sia logico che giuridico.

### **Sull'usura soggettiva**

Parte attrice lamenta, altresì, la sussistenza della fattispecie di usura soggettiva che determinerebbe la nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c.

Deve, tuttavia, rilevarsi come sotto questo profilo non sia stata fornita alcuna prova dei presupposti necessari per poter configurare la dedotta ipotesi di usura soggettiva.

Sul punto gli attori si sono, infatti, limitati ad affermare genericamente l'addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644 c.p. senza allegare o specificare alcunché in merito alla sproporzione delle prestazioni in presenza di una loro situazione di difficoltà economica.

Per l'accertamento dell'usura soggettiva è necessario allegare la prova della sproporzione tra le condizioni applicate e quelle praticate per operazioni similari nonché la prova della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e della conoscenza della stessa da parte della banca

Nel caso di specie la sollevata censura deve essere quindi respinta non avendo parte attrice dimostrato che la banca convenuta abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato proprio in considerazione del momento di difficoltà economica dei mutuatari e speculando su tale circostanza.

### **Sul sistema di ammortamento "alla francese"**

*Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta, n. 622 del 27 marzo 2018*

Gli attori sostengono che il contratto di mutuo con ammortamento alla francese contiene una illegittima applicazione dell'anatocismo.

Tale assunto, contenuto nella summenzionata relazione tecnica a firma del dott. *omissis* (doc. n. 7 fascicolo attoreo), è del tutto infondato.

Si osserva che si ha interesse composto, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo.

L'ammortamento francese di un prestito ne prevede la sua restituzione graduale. Per tutta la durata del prestito le rate sono posticipate (pagate alla fine di ciascun periodo — mese, semestre o anno) e costanti nel tempo. Tale previsione non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di ciascun periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.

Deve, pertanto, escludersi che il metodo di ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale produca un indebito anatocismo.

#### **Sulla richiesta di C.T.U. contabile**

Parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha riproposto la richiesta di ammissione di consulenza tecnica per accertare l'usuraietà sia oggettiva che soggettiva dei tassi pattuiti e l'effetto anatocistico dell'ammortamento.

Per le ragioni suesposte, tale istanza non può essere accolta basandosi su presupposti non condivisibili sul piano logico- giuridico.

Il piano di ammortamento alla francese non prevede, infatti, l'applicazione di interessi anatocistici e non è condivisibile il criterio della sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini della verifica del rispetto della legge 108/1996, come del resto già evidenziato nell'ordinanza emessa il 14/03/2016.

Nella pronuncia (Cass. 15/03/2016 n. 5091) menzionata dagli attori all'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte afferma che *"quando la parte chiede una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante"*, non anche che la CTU, se richiesta, è sempre rilevante. Nel caso in esame, la CTU sul rapporto di mutuo, per essere rilevante, postulava la condivisione delle tesi prospettate dagli attori e, dunque, per i motivi sopra svolti che hanno evidenziato l'erroneità di tali assunti, l'istanza istruttoria non è stata accolta.

Quanto all'accertamento dell'asserita usura soggettiva, la richiesta di CTU contabile deve ritenersi del tutto inammissibile avendo l'unico scopo di compiere un'indagine esplorativa per la ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e il cui onere probatorio è a carico di parte attrice.

3) Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 10/03/2014 n. 55, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.

### **PQM**

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando,

*Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta, n. 622 del 27 marzo 2018*

disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

rigetta tutte le domande proposte dagli attori;

condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Banca delle spese processuali che si liquidano nell'importo di euro 6.200,00 a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Treviso, 19.03.2018

Il GOT

Sonia Andreatta

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS